



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca

ha adottato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con comunicazione e-mail del 5 luglio 2023, la Segreteria degli Organi di Giustizia ha sottoposto all'esame del Giudice Sportivo Nazionale le segnalazioni trasmesse, nella medesima data, dal Procuratore Federale [anche ai sensi dell'articolo 37 lettera c) del Regolamento di Giustizia] e dal Comitato Regionale FISE Calabria, entrambe provenienti dalla signora -omissis-, madre dell'atleta -omissis- (tessera FISE n. -omissis-), unitamente alla Relazione separata redatta dal Presidente di Giuria, Avv. Michele Valente, per la presenza di un soggetto radiato durante lo svolgimento del Concorso Regionale Salto Ostacoli denominato "Progetto sport + Cat. aggiunte" svoltosi in Bisignano (CS), il 24 e 25 giugno 2023, presso l'impianto del C.I.D.A. Paglialonga A.S.D., Associazione fungente anche da Comitato Organizzatore.

Nella Relazione redatta dal Presidente di Giuria si riporta testualmente che: "...alle ore 9,30 circa del 25 giugno c.a. mentre mi trovavo in Giuria venivo informato in privato, dalla speaker del concorso -omissis- di essere venuta a conoscenza da parte della sig.ra Matilde Boscarelli della presenza del sig. Bevacqua Antonio quale soggetto inserito nell'elenco delle persone radiate, nel contempo saliva in giuria l'istruttore Antonella Losacco, la quale esternava a tutti i presenti che aveva individuato il predetto sig. Bevacqua Antonio nelle adiacenze della tribuna, pertanto scendevo dalla Giuria e accompagnato dall'Ufficiale di Gara sig. Sandrino Santoro chiamavo il sig. Boscarelli Giovanni, quale anche proprietario del CIDA Paglialonga e lo invitavo ad accompagnarci dal sig. Bevacqua che nel frattempo si trovava sulla stradina dinanzi alle tribune del Circolo. Avvicinatomi al sig. Bevacqua Antonio e chiamato in disparte dal sig. Boscarelli Giovanni mi presentavo nel ruolo ricoperto e riferivo allo stesso che ci era stata attenzionata la sua presenza all'interno dell'azienda agrituristica Paglialonga, pertanto essendo a conoscenza del suo inserimento tra i soggetti radiati lo invitavo ad allontanarsi dagli spazi tecnici del concorso e ad attenersi alle prescrizioni previste dal



Federazione Italiana Sport Equestri

nostro regolamento di giustizia e più precisamente a non accedere agli spazi tecnici della manifestazione sportiva compresi i campi prova e zona scuderie. Allontanatomi unitamente all'Ufficiale di gara Sandrino Santoro e al sig. Boscarelli Giovanni invitavo quest'ultimo a voler richiedere l'intervento delle forze dell'ordine qualora il Bevacqua non avesse aderito alle prescrizioni imposte dal regolamento di giustizia ed anche in modo preventivo in considerazione del fatto che la ragazza vittima di violenza risultava essere iscritta al predetto concorso. Infine mi corre l'obbligo precisare che il Bevacqua ci riferiva di essere presente all'interno dell'azienda Agricola Paglialonga solo in veste di visitatore. Alla fine della giornata di gara, venivo avvicinato da una sig.ra presentatasi come madre della sig.na -omissis- quale vittima di violenza del sig. Bevacqua, la quale mi riferiva che lo stesso durante il percorso della figlia rimaneva seduto tra le persone del pubblico e che lo stesso si era avvicinato al lavaggio delle scuderie. Di tanto non posso dare conferma in quanto la Giuria è posta a distanza considerevole dai lavaggi del centro...".

Dalla segnalazione della signora -omissis-, invece, è stato precisato che: "...con provvedimento del Tribunale Federale, notificato e pubblicato in data 15 luglio 2021, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, dell'art. 10 dello Statuto FISE e degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, è stata irrogata, a carico del Bevacqua Antonio, la sanzione della radiazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. g), Reg. Giust. FISE." e che: "...Giunta in maneggio per assistere alla gara di mia figlia venivo avvisata della presenza del Bevacqua Antonio, la quale aveva provocato malessere ed agitazione in molti genitori presenti, i quali mi riferivano che il Bevacqua, per far notare la sua presenza a mia figlia, si era accomodato in tribuna ai posti sotto di lei ed invitato ad allontanarsi si era rifiutato categoricamente. Successivamente interveniva il giudice di gara che per l'assenza di un'ordinanza restrittiva, si limitava a riferire al Bevacqua di sostare nelle sole aree riservate al pubblico. Visto il rifiuto reiterato del Bevacqua di spostarsi, il direttore di campo istrutt. Giovanni Boscarelli, provvedeva anche ad avvisare i Carabinieri. Durante la gara di -omissis-, il Bevacqua restava ad assistere dalla tribuna e successivamente si recava presso il lavaggio situato di fronte le scuderie, provvedendo lui stesso a docciare un cavallo a fianco della postazione di lavaggio dove si trovava mia figlia col suo cavallo. Turbata e da sola, provvedevo ad allontanare -omissis- ed a riferire il tutto al presidente di giuria Michele Valente e al giudice di gara Sandrino Santoro. Considerato che tale condotta del Bevacqua oltre a provocare gravi ripercussioni psicologiche in mia



Federazione Italiana Sport Equestri

figlia, destabilizza ed impedisce il sereno svolgimento delle manifestazioni organizzate dalla F.I.S.E. offuscando i veri valori dello sport ed in particolare del mondo dell'equitazione, si chiede (...) di intraprendere i possibili provvedimenti al fine di impedire la presenza, anche come soli spettatori ai soggetti sanzionati con la radiazione...".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della documentazione in atti si rileva che nei confronti di Antonio Bevacqua (già tesserato FISE n.000555/L) il Tribunale Federale, con provvedimento del 10 luglio 2021, pubblicato sul sito federale il 15 luglio 2021, nel procedimento recante R.G. TRIB. FED. n. 4/2021 [(Proc. P.A. 73/2020)] per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ha irrogato la sanzione della radiazione, *ex* articolo 6 punto XV del Libro XV "Regolamento di Giustizia" del Regolamento Generale [già articolo 6, comma 1, lettera g) del vecchio Regolamento di Giustizia]. Decisione anche confermata dalla Corte Federale d'Appello con provvedimento del 21 settembre 2021, pubblicato sul sito federale nel medesimo giorno.

Orbene, il Regolamento di Giustizia FISE non specifica cosa comporti l'irrogazione della sanzione della radiazione, tuttavia, essendo la tipologia di sanzione più severa che si possa irrogare nel contesto federale per condotte di particolare gravità, la stessa è da intendersi quale contenitore di tutte le sanzioni richiamate nei precedenti punti dell'articolo 6 del Libro XV "Regolamento di Giustizia" del Regolamento Generale (in breve Regolamento di Giustizia FISE), ove rientra, tra le altre, anche " *...l'inibizione dell'incolpato ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box)*" (cfr. articolo 6 punti IV, VI e XI del Regolamento di Giustizia FISE).

Inoltre, dall'esame dei numerosi Regolamenti di Giustizia Federali presenti nel panorama sportivo è possibile trarre che la radiazione è un provvedimento sanzionatorio che determina per il soggetto interessato " *...l'esclusione in via definitiva...*" dalla Federazione (vedi articolo 98 RdG FIPAV), nonché la perdita dello *status* di tesserato " *...con conseguente*



Federazione Italiana Sport Equestri

divieto di partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica qualunque attività federale o sociale..." in ambito federale (vedi articolo 16 RdG FIP), e ancora la "...perdita definitiva del diritto di essere tesserato..." presso la medesima Federazione (articoli 14 e 15 RdG FIG).

Disposizioni che trovano applicazione, in via analogica, anche in ambito FISE.

Dunque, sulla scorta di quanto appena esposto, Antonio Bevacqua, quale soggetto radiato, è da considerarsi anche soggetto non più tesserato FISE e, di conseguenza, secondo la regolamentazione federale vigente, nei suoi confronti non è possibile procedere disciplinarmente.

Pertanto, l'essere un soggetto radiato dall'ordinamento federale non implica la preclusione ad accedere, quale mero spettatore, presso impianti sportivi in occasione di eventi pubblici federali, essendo l'inibizione limitata ai soli spazi tecnici.

Il provvedimento amministrativo che, invece, potrebbe determinare una tale conseguenza è il c.d. D.A.SPO., ovvero il "Divieto di accedere alle manifestazioni sportive", da richiedere al Questore territorialmente competente e non anche agli Organi di Giustizia Sportiva.

Occorre rilevare che la Federazione da diversi anni si impegna a garantire che il mondo equestre sia un ambiente sicuro, un'esperienza positiva e divertente per i suoi praticanti e appassionati, consapevole del fatto che proprio lo sport può diventare il pretesto per situazioni potenzialmente pericolose e dannose per i minori.

A tal fine, si stigmatizza la condotta tenuta da Antonio Bevacqua nella presente vicenda.

Dalla Relazione del Presidente di Giuria risulta, infatti, come lo stesso si sia rifiutato di allontanarsi dall'impianto, essendosi trattenuto sugli spalti a seguire la competizione, sebbene invitato dagli organizzatori e da alcuni Ufficiali di Gara, per ovvie ragioni, a farlo. Difatti, il soggetto radiato, una volta giunto all'evento ed appurato della presenza della minore e dei genitori, anche per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza durante lo svolgersi della manifestazione sportiva, avrebbe dovuto allontanarsi spontaneamente dall'evento, ma così non ha fatto.

Non può dunque sottrarsi come la condotta del soggetto radiato sia connaturata da una intrinseca volontà di ledere ancora, anche solo con la sua presenza, lo stato psichico della



Federazione Italiana Sport Equestri

minore. Comportamento questo che viola i principi di lealtà, correttezza e probità cui tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti ad osservare e che dovrà essere preso in considerazione dagli Organi preposti, qualora il soggetto radiato volesse in futuro beneficiare di uno degli istituti di cui al Libro XV "Regolamento di Giustizia" - Titolo I - Capo III del vigente Regolamento Generale.

Nel caso in esame, si rileva invece l'assenza di qualsivoglia responsabilità per quanto accaduto in capo agli Organizzatori e agli Ufficiali di Gara, avendo gli stessi applicato con diligenza tutti i dettami federali e impedendo ad Antonio Bevacqua di avvicinarsi agli appositi spazi tecnici.

P Q M

Il Giudice Sportivo Nazionale

DISPONE

che la condotta tenuta nel presente procedimento da **Antonio Bevacqua (già tesserato FISE n.000555/L), soggetto radiato**, sia oggetto di valutazione degli Organi Federali preposti, qualora lo stesso intenda, in futuro, beneficiare di un provvedimento riabilitativo tra quelli previsti nel Libro XV "Regolamento di Giustizia" - Titolo I - Capo III del vigente Regolamento Generale;

DISPONE ALTRESI'

il non luogo a procedere, e

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale di provvedere agli adempimenti di competenza e di trasmettere gli atti alla Segreteria Generale affinché valuti ogni opportuna determinazione al riguardo.

Roma, lì 26 luglio 2023

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca